

ALLEGATO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N.29 DEL 29.06.2009

IL SINDACO
Dott. Luigi CESARETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico FEDERICO

COMUNE DI POSTA PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Tipologia e misure delle prestazioni
- Art. 4 - Modalità di accesso
- Art. 5 - Determinazione del reddito
- Art. 6 - Determinazione del minimo vitale
- Art. 7 - Definizione del nucleo familiare
- Art. 8- Commissione Servizi Sociali

CAPO II –TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- Art. 9 - Assistenza Economica Ordinaria Continuativa
- Art. 10 - Assistenza Economica Straordinaria -Una tantum-
- Art. 11 - Assistenza Economica per esigenze abitative
- Art. 12 - Assistenza Economica in favore di interventi di recupero sociale e reinserimento lavorativo
- Art. 13 - Assistenza Economica per specifiche esigenze
- Art. 14 - Assistenza in favore dei minori
- Art. 15 Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 16 – Aggiornamento limiti di reddito
- Art. 17 - Accertamenti e azione di rivalsa per sussidi indebiti
- Art. 18- Ricorsi
- Art. 19 - Utilizzo dei dati personali
- Art. 20 - Trasparenza degli atti amministrativi

- Art. 21 - Entrata in vigore del Regolamento e validità

CAPO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di natura socio-assistenziale ed economica a favore dei cittadini residenti presso il Comune di. Posta;

Tali interventi vengono esplicitati nell'ambito dei principi dell'ordinamento degli enti locali e nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale che assegna le competenze ai Comuni in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica (R.D. 798/1927; D.L.vo n. 267/2000, L. 59/1997, LR. 38/1996, D. Leg.sl. 112/1998, , L. 328/2000).

Gli interventi previsti hanno il fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Art.2

Destinatari

Possono accedere agli interventi di natura socio-assistenziale ed economica i residenti nel Comune di Posta, cittadini italiani o cittadini stranieri, sia appartenenti all'U.E. sia extracomunitari.

Destinatari degli interventi sono tutti coloro che versano in particolari situazioni di disagio socio-familiare:

- Famiglie che versano in particolari condizioni di disagio economico e/o sociale, sia a carattere temporaneo sia a carattere permanente, prive di sufficienti mezzi di sussistenza;
- Anziani privi dei necessari mezzi di sussistenza o della necessaria assistenza familiare;
- Disabili fisici e/o psichici al fine di offrire l'opportunità di una maggiore integrazione nella società;
- Minori a rischio di emarginazione sociale, che provengono da famiglie con un forte disagio socio-economico, minori non riconosciuti o riconosciuti dalla sola madre o minori orfani;
- Tossicodipendenti che hanno intrapreso un cammino terapeutico;
- Immigrati appartenenti all'U.E. ed extracomunitari che vivono in particolari condizioni di disagio economico e/o di possibile emarginazione dalla comunità locale.

Art.3

Tipologia e misura delle Prestazioni

Il Comune di Posta attiva le seguenti prestazioni:

- 1) Assistenza Economica Ordinaria e Continuativa (Sussidio ordinario)
- 2) Assistenza Economica Straordinaria- Una tantum-(Sussidio straordinario)
- 3) Assistenza Economica per esigenze abitative (Compartecipazione alle spese di locazione)
- 4) Assistenza Economica per interventi di recupero sociale e reinserimento lavorativo (Borse lavoro-tirocini formativi)
- 5) Assistenza Economica per specifiche e varie esigenze
- 6) Assistenza in favore dei minori
- 7) Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)

8)

La misura di qualsiasi tipo di prestazione economica, nell'ambito dei limiti e delle condizioni previsti in ogni singola tipologia assistenziale e salve diverse indicazioni, sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente o del nucleo familiare (la cui situazione economica sarà valutata attraverso la certificazione ISEE e verrà considerato anche in relazione al Minimo Vitale stabilito), nonché alle risorse economiche disponibili nel bilancio dell'ente.

Art.4

Modalità di accesso

Per accedere alle prestazioni, il richiedente dovrà compilare l'apposito modulo di **domanda**, disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Alla domanda, dovrà essere allegata copia della **Attestazione ISEE** e relativa **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (D. Lgs.31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni).

A richiesta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, l'interessato dovrà esibire la **documentazione integrativa** ritenuta utile (Bollettini di utenze insolute, Ricevuta canone di locazione, Certificati medici, Richieste di particolari forniture farmaceutiche e/o di ausili protesici, etc.) .

L'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della istruttoria e degli accertamenti sulla situazione socio-economica, provvede ad elaborare un progetto di intervento che può riguardare una o più persone, all'interno del quale viene individuata una delle forme di assistenza previste.

I progetti elaborati sono trasmessi alla **Giunta comunale**, la quale approva o rigetta la proposta.

Art.5

Determinazione del reddito

La situazione economica da prendere in considerazione è quella rilevabile dall'**Attestazione ISEE** di cui al D.Lgs 109/98, modificato dal D. Lgs 130/00.

Tale attestazione può essere richiesta a tutti i CAAF convenzionati.

Art.6

Determinazione del minimo vitale

Per "Minimo Vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo, ed il suo nucleo familiare, non dispongono delle risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Le persone che rientrano in tale categoria hanno la precedenza nell'utilizzo dei fondi disponibili.

Le prestazioni economiche loro attribuite possono raggiungere l'**importo massimo** previsto nel presente regolamento.

Alle persone che superano tale soglia non possono, invece, essere concessi aiuti economici al di sopra dei **2/3 (due terzi)** degli importi massimi previsti.

Detta soglia corrisponde all'importo della pensione minima dell'INPS, aggiornato annualmente in base agli aumenti pensionistici;

Art.7

Definizione del nucleo familiare

Ai fini della attribuzione delle prestazioni previste nel presente regolamento, per nucleo familiare si intende la **famiglia anagrafica**, come determinata dal Decreto Leg.vo n. 130 del 3/5/2000 e dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001.

Art. 8

Commissione Servizi Sociali

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento.
- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- Sindaco;
- Consigliere di maggioranza;
- Consigliere di Minoranza;
- Assessore ai servizi sociali;
- Assistente sociale;
- Funge da Segretario verbalizzante il Segretario Comunale o il dipendente addetto al servizio.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai fini dell'illustrazione dei casi da esaminare e per eventuali chiarimenti sugli stessi potrà essere richiesta la presenza in Commissione, senza diritto di voto, dell'Assistente Sociale della Gestione Associata,.

CAPO II

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Art.9

Assistenza Economica Ordinaria Continuativa

Il “**Sussidio ordinario**” è teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'erogazione ordinaria e continuativa di somme di denaro o di buoni spesa;

Tale assistenza economica consiste in un sussidio mensile i cui beneficiari sono:

- Anziani ultra sessantacinquenni privi del coniuge e dei discendenti;
- Anziani che vivono con la pensione sociale che versano in particolari condizioni sociali;
- Persone sole, senza familiari, incapaci di provvedere al proprio sostentamento;
- Persone che vivono con un reddito al di sotto del minimo vitale;
- Famiglie prive di reddito e/o che vivono in particolari condizioni sociali;
- Famiglie che vivono con un reddito al di sotto del minimo vitale;
- Famiglie con minori che vivono in particolari condizioni sociali ed economiche.

L'intervento economico ha carattere di temporaneità ed è limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del richiedente, dei mezzi economici necessari al sostentamento.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale del Comune e/o dai Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente.

Il progetto deve contenere:

- Definizione degli obiettivi,
- Durata dell'intervento;
- Somma da erogare;

- Verifica della situazione.

Tale intervento potrà comprendere anche la corresponsione di **buoni spesa** da spendere presso negozi e/o supermercati per euro non superiore ai 150,00;

L'assistenza economica ordinaria, nell'ambito dello stesso nucleo familiare può essere concessa in **una sola misura**.

Essa è, inoltre, **incompatibile** con prestazioni assistenziali continuative erogate da altri enti per lo stessa ragione ed è altresì incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione continuativa erogata dal comune nell'ambito dei servizi sociali (Assistenza economica per gli orfani, per i minori non riconosciuti o affidati, ecc.).

La prestazione non può avere una durata superiore a **mesi sei**, ma è rinnovabile, previa presentazione di nuova istanza e verifica della persistenza delle condizioni di disagio.

L'importo mensile del contributo non può superare **euro 150**.

Art.10

Assistenza Economica Straordinaria – Una Tantum-

Il “**Sussidio straordinario**” è teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuta a cause straordinarie e specifiche, attraverso l'erogazione “una tantum” di somme di denaro;

Tale assistenza economica è rivolta a nuclei familiari o persone sole, che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno quali:

- Eventi morbosi che comportino elevate spese sanitarie;
- Calamità naturali;
- Improvvisa mancanza, per decesso, del congiunto che apportava un significativo contributo economico alla famiglia;
- Abbandono del tetto coniugale del congiunto che apportava un significativo contributo economico alla famiglia;
- Problemi con la giustizia del congiunto che apportava un significativo contributo economico alla famiglia;
- Altre situazioni di disagio economico prodotte da eventi straordinari.

La richiesta di intervento economico deve essere debitamente documentata (Attestazione ISEE e altra documentazione da individuare caso per caso).

Sarà compito dell'Assistente Sociale assicurarsi della veridicità della situazione di bisogno, attraverso un'indagine conoscitiva del nucleo familiare o della persona e predisponendo una relazione sulla situazione socio-familiare ed economica di ogni richiedente.

Il contributo può essere erogato **non oltre due volte l'anno**.

L'importo non può essere superiore ad euro 250. Tuttavia per particolari esigenze la commissione può derogare circa il limite di importo del contributo ed il limite temporale;

Art.11

Assistenza Economica per esigenze abitative

La “**Compartecipazione alle spese di locazione**” è finalizzata ad aiutare la famiglia o la persona che si trovino a rischio di sfratto per morosità, o avendo ricevuto l'ordine di sfratto, necessitano di un nuovo alloggio o siano comunque impossibilitate, per motivi economici e/o sociali, a sostenere la spesa del canone mensile.

La richiesta di intervento economico deve essere debitamente documentata.

Sarà compito dell'Assistente Sociale assicurarsi della veridicità della condizione attraverso un'indagine conoscitiva del nucleo familiare o della persona e predisponendo una relazione sulla situazione socio-familiare ed economica di ogni richiedente, ponendo come obiettivo il recupero della autosufficienza socio-economica del destinatario.

L'intervento può avere una durata fino a **mesi 12**, rinnovabili.

L'importo del contributo non può superare il **70%** delle spese di locazione e, comunque, non può superare **euro 250** mensili.

Nei casi in cui l'intervento sia motivato da emergenza abitativa dovuta a calamità naturali o eventi calamitosi il limite del 70% potrà essere derogato.

Art.12

Assistenza Economica per interventi di recupero sociale e reinserimento lavorativo

La "**Borsa lavoro**" è riservata a persone che si trovano in determinate fasce di disagio (Disabili psichici, Tossicodipendenti, Alcoolisti, persone in affidamento ai servizi, attraverso la stesura di un progetto personalizzato elaborato di concerto tra i Servizi Sociali Comunali ed i Servizi Sociali AUSL preposti (SDSM, SERT) o Comunità Montana del Velino o altri Enti interessati.

Consiste in interventi di recupero sociale e reinserimento lavorativo.

Viene concessa in favore di soggetti privi di occupazione, ma abili al lavoro e che si trovano in determinate fasce di disagio e che stanno seguendo un programma di riabilitazione, al fine di renderli partecipi e promotori attivi della propria azione di recupero.

Il Servizio sociale del Comune di concerto, quando il caso lo richieda, con i Servizi territoriale della ASL o della Provincia, elabora un progetto individuale che prevede le prescrizioni per l'interessato e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale (Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche - scuole, palestre, campi sportivi, biblioteca, musei, etc.; Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; Servizi amministrativi in genere) - o presso ditte o imprese disponibili all'effettuazione di tali progetti);

- L'intervento di norma è proposto e finanziato dai servizi territoriali della ASL, della Comunità Montana, della Provincia o altri Enti interessati.

Sono a carico del comune le spese per l'accensione di **polizza assicurativa** per responsabilità civile e di **posizione INAIL**

L'intervento può avere una durata di **mesi sei**, rinnovabile in caso di prosecuzione del programma di recupero.

Precedentemente all'inizio dell'intervento il soggetto deve firmare un contratto di lavoro nel quale, oltre ad impegnarsi a non svolgere alcuna attività lavorativa, si rende disponibile a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Art.13

Assistenza Economica per specifiche esigenze

L'Assistenza economica per specifiche esigenze, viene concessa in via assolutamente eccezionale e temporanea a nuclei familiari con o senza minori e a persone singole che versano in una situazione di particolare disagio sociale, familiare ed economico per le determinate situazioni:

- Spese farmaceutiche necessarie e di notevole entità economica;
- Spese sanitarie per ausili protesici, e di ortodonzia;
- Spese per Convitti scolastici;
- Spese per Case famiglia e/o Collegi ove si trovano minori;
- Spese per Case di riposo o strutture residenziali per anziani e/o disagiati psichici e/o fisici.

La richiesta di intervento economico deve essere debitamente documentata.

Sarà compito dell'Assistente Sociale assicurarsi della veridicità della situazione di bisogno, attraverso un'indagine conoscitiva del nucleo familiare o della persona e predisponendo una relazione sulla situazione socio-familiare ed economica di ogni richiedente.

L'intervento economico può consistere sia in una compartecipazione alla spesa, sia in una assunzione completa del costo della retta.

Nella sola ipotesi di assistenza economica per soggetti che in considerazione delle particolari condizioni fisiche o psichiche siano destinati ad essere ricoverati presso case di riposo o strutture residenziali (anziani, disagiati psichici o fisici), il Sindaco, sentito il parere del servizio sociale del comune e ferme restando le altre condizioni che consentono di richiedere l'intervento economico così come disciplinate nel presente regolamento, potrà all'occorrenza valutare l'opportunità di erogare il contributo economico per la permanenza dell'assistito presso la propria abitazione. L'intervento economico, in tal caso, potrà consistere in una compartecipazione della spesa o nell'assunzione integrale di essa, valutato il costo della retta stabilito per la permanenza nella casa di riposo o nella struttura residenziale..

Art.14

Assistenza in favore dei minori

Gli interventi assistenziali a in favore dei minori non riconosciuti, orfani o, comunque, in situazione di disagio, prevedono le seguenti modalità:

A) **intervento economico** sotto forma di:

- **Sussidio mensile per gli orfani o per i minori non riconosciuti**, da corrispondere al **genitore** superstite o che ha riconosciuto il minore;

Per tale prestazione il **limite massimo di reddito ISEE** consentito (nel caso di minore riconosciuto da un solo genitore il reddito ISEE sarà riferito personalmente al genitore) è **€ 12.500,00** (equivalente a quello attualmente stabilito per godere del beneficio della pensione di invalidità civile da parte degli invalidi totali).

Il **sussidio** (limitato ai **primi due figli e dimezzato per il secondo**) consisterà:

- 1) in **€ 250,00** mensili in presenza di reddito inferiore a **€ 7.300,00** pari all'importo raddoppiato del tetto attualmente stabilito in € 3.650,00 per la erogazione delle provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili superiore ai due terzi;
- 2) da **€ 105,00** ed **€ 250,00** mensili in presenza di reddito da **€ 7.300,00** a **€ 12.500,00**.

Essa è **incompatibile** con prestazioni assistenziali continuative erogate da altri enti per lo stessa ragione ed è altresì incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione continuativa erogata dal comune nell'ambito dei servizi sociali (Assistenza economica ordinaria, Assistenza per affidamento familiare, ecc.).

- **Sussidio mensile di affidamento familiare** per i minori orfani o non riconosciuti o comunque in stato di affidamento, da corrispondere ai **nuclei parentali o extrafamiliari** che si occupino del minore affidato.

Detto sussidio può essere rivolto oltre che al bambino assistito in affidamento anche a quello ospite in strutture pubbliche o private, ancor più bisognoso in quanto

- a) quasi sempre privo di ogni appoggio morale e materiale da parte della propria famiglia.

Il sussidio continuativo di affidamento familiare è di importo di **€ 325,00** per ogni minore affidato.

Detta prestazione è erogata prescindendo dalla situazione economica del nucleo affidatario.

L'assistenza è erogata in favore dei minori residenti o, comunque, affidati, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ai servizi sociali del comune.

Il sussidio, tuttavia, può essere concesso anche a **nuclei familiari non residenti**.

L'affidamento potrà realizzarsi **a tempo pieno** oppure **part-time**, come azione di sostegno al minore ed al proprio nucleo svantaggiato (sotto gli aspetti ambientali, culturali, educativi, ecc.) o temporaneamente gravato da stati di malattia psico-fisica del genitore o, eccezionalmente, della figura affidataria, che non consenta una presa in carico totale del minore.

L'affidamento part-time non costituisce motivo di esclusione dalla concessione del sussidio al genitore o all'affidatario. In tale caso l'importo assegnato sarà **ridotto al 50%**.

Tale forma assistenziale è **incompatibile** con prestazioni assistenziali continuative erogate da altri enti per lo stessa ragione ed è altresì incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione continuativa erogata dal comune nell'ambito dei servizi sociali (Assistenza economica ordinaria, Assistenza economica per orfani e minori non riconosciuti, ecc.).

b) - **Assegno di riconoscimento**, materno da corrispondere sia al primo sia al secondo genitore che riconosce il minore. In quest'ultimo caso consegue la cessazione dell'assegno mensile alla famiglia

L'intervento è ammissibile per minori al di sotto dei 15 anni di età.

L'importo massimo di tale prestazione economica è di **euro 1.000**.

B) Inserimento in strutture residenziali

Quando non sia possibile assicurare al minore la permanenza nel nucleo originario, nè procedere all'affidamento familiare, è possibile l'inserimento del minore presso strutture pubbliche o private preferibilmente a carattere familiare (casa famiglia, ludoteche, istituti religiosi ecc.) sia a tempo pieno che diurno.

L'inserimento in strutture residenziali può riguardare anche sistemazione urgente e temporanea di madre e minore al di fuori dell'ambito familiare; si utilizzeranno le strutture di accoglienza esistenti nel territorio comunale, distrettuale o provinciale, o altra istituzione pubblica o privata.

Solo in condizione di indisponibilità delle stesse si provvederà ad una momentanea sistemazione della coppia presso strutture alberghiere o presso famiglie disponibili ad una accoglienza a termine.

Tale inserimento, di norma, ha carattere provvisorio.

L'assunzione della spesa da parte dell'Ente in maniera totale o parziale o, al contrario, l'assunzione della spesa da parte del nucleo familiare del minore sarà in correlazione alle effettive possibilità economiche del nucleo stesso.

La valutazione complessiva, così come per la definizione economica degli altri interventi finora citati sarà a cura del Servizio Sociale dell'Ente

C) Inserimento presso soggiorni di vacanze

I minori che godono di assistenza continuativa e le cui condizioni personali e ambientali rendano consigliabile un'esperienza formativa extrafamiliare possono essere inseriti in soggiorni vacanze o centri estivi gestiti da enti pubblici o privati.

In tale caso la prestazione economica del comune può coprire parzialmente e per intero il costo del servizio.

oooo

Per gli interventi previsti nel presente articolo la **valutazione dell'entità degli assegni** sarà effettuata dal servizio sociale tenendo presenti alcuni indicatori di bisogno riferiti alla situazione d'insieme del nucleo familiare ovvero:

- il mancato possesso di un'occupazione lavorativa e quindi di un reddito stabile che sia sufficientemente significativo rispetto alle esigenze del nucleo familiare;
- la presenza o meno di figure parentali o conviventi e la loro possibilità di costituire un aiuto effettivo per il genitore;
- la proprietà, l'entità e la natura del canone locativo della casa di abitazione; la condizione di sfratto esecutivo o l'inesistenza di alloggio sia in proprietà che in affitto;
- la sussistenza di problematiche particolari o di handicap fisici o psichici o sensoriali a carico di membri familiari;
- la consistenza numerica del nucleo familiare e la presenza di minori;
- la minore età e lo stato di studentessa della ragazza - madre;
- altri fattori specifici alle situazioni che possono di volta in volta presentarsi;
- la condizione di straniera della predetta e quindi di mancanza di supporto familiare, di marginalità sociale ed economica ecc;

Analoga valutazione della situazione d'insieme del nucleo familiare potrà motivare un **parere contrario** all'ammissione all'assistenza espresso dal servizio sociale dell'Ente nonostante il mancato superamento del tetto di reddito personale da parte della ragazza - madre, ma in presenza di una condizione complessiva di benessere che non giustifica l'intervento assistenziale

Art.15

Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)

L'obiettivo del servizio è disincentivare ogni forma di assistenzialismo. Il servizio civico mira, mediante l'assegnazione di attività lavorative, al sostegno economico delle famiglie disagiate e/o bisognose. Il predetto servizio civico può coincidere con l'assistenza economica di tipo ordinario, di cui all'art.9, ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento.

Si prevedono pertanto delle prestazioni che l'interessato dovrà svolgere mettendo il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di vigilanza presso scuole;
- servizio di supporto agli Uffici Comunali;
- servizio di sorveglianza minori che usufruiscono del trasporto pubblico comunale;
- servizio di supporto ad iniziative culturali, sportive, patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

Lo svolgimento di tali attività da parte degli utenti, non costituirà rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, resa a favore della comunità locale. Il compenso forfettario non ha natura corrispettiva ma esclusivamente assistenziale. Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo né subordinato e né è soggetto a nessuna ritenuta o I.V.A.

A carico del comune dovranno essere attivate una polizza assicurativa INAIL ed una per la copertura della responsabilità civile.

L'Amministrazione Comunale dovrà fornire l'uso di adeguato vestiario e/o attrezzature.

La durata della prestazione non potrà essere superiore ai sei (6) mesi continuativi e il contributo mensile non potrà eccedere i 600 euro.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di interrompere anticipatamente il servizio civico a cui è stato ammesso l'interessato, qualora la condotta da questi tenuta sia valutata inadeguata.

CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16

Aggiornamento limiti di reddito

I limiti di reddito, utili all'accesso alle prestazioni, previsti nel presente regolamento sono aggiornati con le modalità e tempi seguenti:

- la soglia prevista per la “determinazione del minimo vitale” di cui all'art. 6, è aggiornata annualmente in rapporto all'adeguamento della pensione minima INPS, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio;
- i limiti di reddito ISEE previsti per l' “assistenza in favore dei minori” di cui all'art. 14, nonché per le altre prestazioni legate al reddito, sono aggiornati periodicamente con atto della Giunta comunale.

Art.17

Accertamenti e azione di rivalsa per sussidi indebiti

Il comune ha la facoltà di procedere ad accertamenti ispettivi per verificare le condizioni in cui si trova l'assistito sia nell'ambito familiare, che affidatario o istituzionale.

Può altresì, richiedere accertamenti sanitari rispetto al minore che debba essere accolto in strutture pubbliche o private, qualora esse lo richiedano.

L'Ente può sempre verificare, infine, la sussistenza dello stato di bisogno richiedendo documenti aggiuntivi e fissando termini perentori per la loro acquisizione, oltre i quali la mancata presentazione costituirà motivo di cessazione dell'assistenza.

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi economico-assistenziali previsti nel presente regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le conseguenze di carattere penale di all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Art.18

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'erogazione delle prestazioni economiche, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto a presentare ricorso al Sindaco, che si avvale del parere della Commissione Servizi Sociali, entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso il Sindaco decide in merito.

Nel caso in cui il Sindaco o la Commissione Servizi Sociali ritengano opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata nei modi di legge all'interessato.

In caso d'accoglimento il responsabile dei Servizi Sociali dà attuazione al progetto d'erogazione della prestazione economica richiesta.

Art.19

Utilizzo dei Dati Personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato (Legge n. 675/96).

Gli stessi dati potranno essere utilizzati per la formazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/1991, n. 412.

Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle norme della legge 31/12/1996, n. 675.

Art.20

Trasparenza degli Atti Amministrativi

Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Servizi Sociali, perché ne possa essere presa visione in qualsiasi momento. Tutti gli atti amministrativi, dal momento dell'istruttoria al momento dell'accoglimento della domanda e della sua relativa erogazione, sono a disposizione perché ne possa essere presa visione. Il tutto avviene in base alla normativa di cui alla Legge n. 241/90 e al D.Leg.vo n. 267/2000.

Art.21

Entrata in vigore del Regolamento e validità

Il presente Regolamento è emesso ai sensi di legge ed entra in vigore, esperiti tutti i dovuti controlli, attraverso Delibera Consiliare e decorsi 15 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

Il presente Regolamento rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione consiliare di revisione dello stesso.